

COMUNE DI CARPI

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Articolo 2 - Nozione di Centro Abitato

TITOLO II: DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

CAPO I: CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

- Articolo 3 - Insegne
- Articolo 4 - Cartello
- Articolo 5 - Manifesto
- Articolo 6 - Striscione, locandina, stendardo e bandiera
- Articolo 7 - Segno orizzontale reclamistico
- Articolo 8 - Impianti di pubblicità e propaganda
- Articolo 9 - Sorgenti luminose, preinsegne, impianti pubblicitari di servizio

CAPO II : NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

- Articolo 10 - Collocazione vietata
- Articolo 11 - Collocazione fuori Centro Abitato
- Articolo 12 - Collocazione in Centro Abitato
- Articolo 13 - Dimensioni massime
- Articolo 14 - Criteri di individuazione degli spazi di collocazione
- Articolo 15 - Piani e studi coordinati di arredo urbano
- Articolo 16 - Pubblicità itinerante
- Articolo 17 - Collocazione in deroga
- Articolo 18 - Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà
- Articolo 19 - Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari
- Articolo 20 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi
- Articolo 21 - Caratteristiche particolari delle insegne
- Articolo 22 - Caratteristiche delle tende e bacheche
- Articolo 23 - Caratteristiche e installazione di targhe professionali e di esercizio
- Articolo 24 - Targhe pubblicitarie
- Articolo 25 - Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni
- Articolo 26 - Pubblicità fonica

CAPO III : DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

- Articolo 27 - Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari
- Articolo 28 - Caratteristiche particolari di striscioni, locandine e stendardi
- Articolo 29 - Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici
- Articolo 30 - Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti
- Articolo 31 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio
- Articolo 32 - Stazioni di rifornimento di carburante
- Articolo 33 - Disciplina delle tende
- Articolo 34 - Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio

TITOLO III : COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO CULTURALE ED AMBIENTALE

Articolo 35 - Norme generali

Articolo 36 - Collocazione di insegne

Articolo 37 - Collocazione di targhe professionali e di esercizio

Articolo 38 - Collocazione di bacheche e insegne di valore storico

Articolo 39 - Collocazione di tende

Articolo 40 - Caratteristiche, dimensioni, materiali degli impianti fissi per le affissioni

TITOLO IV : PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 41 - Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione

Articolo 42 - Presentazione della domanda al Comune

Articolo 43 - Casi particolari

Articolo 44 - Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 45 - Interventi di sostituzione e modifica

Articolo 46 - Termine di validita' dell'autorizzazione

Articolo 47 - Rinnovo dell'autorizzazione

Articolo 48 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Articolo 49 - Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 50 - Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

TITOLO V : VIGILANZA E MISURE SANZIONATORIE

Articolo 51 - Vigilanza

Articolo 52 - Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Codice della Strada

Articolo 53 - Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente Regolamento

Articolo 54 - Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi

Articolo 55 - Ripristino dello stato dei luoghi

TITOLO VI : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 56 - Norma transitoria

Articolo 57 - Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio del Comune di Carpi e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati, lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Nozione di Centro Abitato

1. Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e definito dagli atti dell'Ente.

TITOLO II: DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

CAPO I: CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Articolo 3 - Insegne

1. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
4. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in :
 - a) bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione);
 - b) bandiera verticale (in oggetto da una costruzione);
 - c) frontali;
 - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
 - e) su palina (insegna collocata su supporto proprio).
5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti:
 - per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 10 mq. e non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 1 mq.;
 - per quelle individuate al precedente punto d), 20 mq. .
6. La collocazione di insegne, e la dimensione delle stesse, nelle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale viene disciplinata dagli artt. 35 e seguenti del presente regolamento.
7. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Articolo 4 - Cartello

1. Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

Articolo 5 - Manifesto

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
2. La collocazione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.

Articolo 6 - Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
2. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.

Articolo 7 - Segno orizzontale reclamistico

1. È da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Articolo 8 - Impianti di pubblicità o propaganda

1. Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:
 - a) Targa di esercizio: si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati dall'art. 23, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 3, 2° comma, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
 - b) Targa pubblicitaria: è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie; così come disciplinate dal successivo art. 24;
 - c) bacheca: si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menu, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;
 - d) Tende: si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
 - e) Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, di cui al successivo art. 13, se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con gli appositi piani di cui al successivo art. 15, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 18;
 - f) Impianto di insegne o targhe coordinate: si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq.;
 - g) Vetrofania: si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
 - h) Impianto di pubblicità o propaganda: si intende qualunque manufatto comunque finalizzato alla pubblicità e/o propaganda di prodotti o attività non rientrante nelle fattispecie sopra disciplinate;
2. Gli impianti fissi per le affissioni: sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti. La loro collocazione è regolamentata dal Piano Generale degli Impianti previsto dall'art. 3 del D.Lgs. del 15.11.1993 n. 507.
3. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 24 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.
4. La pubblicità fonica è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 26 del presente Regolamento.

Articolo 9 - Sorgenti luminose - Preinsegne - Impianti pubblicitari di servizio

1. È da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.
2. Preinsegna è definita una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e, comunque, nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
3. È definito impianto pubblicitario di servizio, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

CAPO II: NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Articolo 10 - Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, e' vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:
 - lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
 - sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate;
 - sulle pertinenze di esercizio delle strade ad esclusione, all'interno dei centri abitati, delle pertinenze di esercizio comprese tra due carreggiate che abbiano larghezza di almeno m.4 e siano poste parallelamente all'asse della carreggiata
 - in corrispondenza delle intersezioni;
 - lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - sui ponti e sottoponti;
 - sui cavalcavia e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
 - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali
 - lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al titolo III del presente regolamento.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti dall'art. 8, e' sempre vietata sulle aree private.
4. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio e' vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre, ad eccezione di quanto stabilito nell'art. 21, 4° comma.

Articolo 11 - Collocazione fuori centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto dal successivo art. 12, 2° comma, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - 3 dal limite della carreggiata;
 - 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - 150 prima dei segnali di indicazione;
 - 100 dopo i segnali di indicazione;
 - 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - 300 dalle intersezioni;
 - 200 dagli imbocchi delle gallerie;
 - 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.
2. Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art. 10, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, semprechè' siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.
3. Le distanze indicate al 1° comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

Articolo 12 - Collocazione in centro abitato

1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, salvo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 e dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni,
 - 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
 - 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - 3 dal limite della carreggiata.

2. Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, come di seguito indicato:
 - 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali e intersezioni;
 - 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
 - 3 dal limite della carreggiata.
 - Gli impianti in serie sono consentiti a condizione non limitino la visibilità, nel rispetto delle prescrizioni sopraelencate. Le serie possono essere di tre impianti per uno spazio totale di 20 m. per impianti di affissione tipo poster e 10 m. per gli altri impianti ; le serie devono essere distanti tra di loro almeno 50 m.
3. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2, e quella di cui all'art. 10, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o in allineamento a filari di alberi e recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.
4. Le distanze indicate ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza o in allineamento a filari di alberi e recinzioni, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

Articolo 13 - Dimensioni massime

1. Fuori dal centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 6, ridotta a 3 nel caso di collocazione entro la distanza di km. 5 dal cartello di indicazione del Centro Abitato o comunque dal perimetro individuato nel precedente art. 2.
2. Nel Centro Abitato si rimanda alle norme che disciplinano le singole tipologie di impianti contenute nel Piano Generale.

Articolo 14 - Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

1. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono indicati nel Piano Generale.
2. Salvo quanto previsto dal Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari la percentuale massima della superficie utilizzabile rispetto a quella del prospetto del fabbricato (o del fronte stradale) e' del 15% .

Articolo 15 - Piani e studi coordinati di arredo urbano

1. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente regolamento, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
2. L'approvazione di tali piani e' subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 16 - Pubblicità itinerante

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredate da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto dal successivo art. 18.
2. Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dagli artt. 134 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

Articolo 17 - Collocazione in deroga

1. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada, non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente Capo.

Articolo 18 - Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. Devono essere autorizzati dal Comune cartelli pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo art. 43, sia se da collocarsi su suolo pubblico che su spazi sovrastanti anche secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali Cosap ed Edilizio .
2. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima dal richiedente e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc..o da persone giuridiche, dal responsabile o rappresentate di queste ultime. Per il Comune provvede il Dirigente del Settore interessato con comunicazione.

3. E' consentita l'esposizione massima di n.40 cartelli per manifestazioni che hanno luogo nel territorio di Carpi e n.20 cartelli per manifestazioni che hanno luogo in altri Comuni; questi non possono superare le dimensioni di mt.0.70x1.00 salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze.
4. La collocazione di tali cartelli può' derogare a quanto stabilito dagli artt. 11 e 12 ed e' ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che i 10 giorni precedenti e le 48 ore successive.
5. Per le attività' dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali e' consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo. Inoltre sono consentiti in deroga alle disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, del presente regolamento, i relativi cartelli informativi. Tale disposizione si applica anche nelle zone di cui al Titolo III.

Articolo 19 - Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nel rispetto di quanto prescritto dal Piano Generale
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
4. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni, posti in opera deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di ml. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
6. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo.
7. E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari che non contengano messaggi pubblicitari.

Articolo 20 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere ne' luce intermittente, ne' di colore rosso, ne' di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.
2. La croce rossa luminosa e' consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. La croce verde luminosa e' consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Articolo 21 - Caratteristiche particolari delle insegne

1. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 3,00 e 4,70 .
2. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,20.
3. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm. 15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso.
4. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.
5. Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml. 6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. E' vietata la installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici, ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 36, 2° comma.
7. E' vietata la installazione di insegne sui parapetti di balconi, sulle facciate, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei portici.

Articolo 22 - Caratteristiche delle tende e bacheche

1. Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un oggetto inferiore di almeno cm. 20 rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a ml. 2.
2. E' ammessa l'installazione di bacheche in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8.

3. La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura.

Articolo 23 - Caratteristiche e installazione di targhe professionali e di esercizio

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50 x 25, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 37.

Articolo 24 - Targhe pubblicitarie

1. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm. 50 x 25.
2. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

Articolo 25 - Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

1. Le caratteristiche tecniche, il materiale da usare, e le tecniche di installazione degli impianti fissi per le affissioni sono previste dal Piano Generale.

Articolo 26 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica e' autorizzata dal Comune.
2. Nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse sono disposte le limitazioni di seguito indicate.
3. La pubblicità fonica e' vietata:
 - nel Centro Storico, inteso come l'area ricompresa nel perimetro delimitato dalle seguenti vie: Garagnani, Catellani, Tre Febbraio, Galilei, De Amicis, Petrarca e Carducci;
 - a meno di 200 mt. di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.
4. E' consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.
5. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, e' possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
6. Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento di carattere generale dal Sindaco.
7. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
8. La pubblicità elettorale e' disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.

CAPO III: DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 27 - Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari

1. Le norme del presente capo disciplinano alcune caratteristiche peculiari di mezzi pubblicitari, rimanendo invariate le norme comuni del Capo II.

Articolo 28 - Caratteristiche particolari degli striscioni, locandine, stendardi e bandiere

1. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi e' ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltreche' durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.
2. Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono cosi' ridotte:
 - Fuori centro abitato: m. 100;
 - Centro Abitato: m. 25.
3. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 21, 5° comma, in riferimento alle distanze da rispettare.

Articolo 29 - Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.
2. Per essi non si applicano gli artt. 10, 11 e 12 salvo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Articolo 30 - Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

1. Lungo le strade e in prossimità di esse e' ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, rastrelliere ed altre, purchè siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore ad mq. 1.

Articolo 31 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Sulle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare il 1% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree medesime; mentre sulle strade di tipo C ed F, definite come sopra, la superficie non può superare il 5%.
2. Nelle strade di tipo D ed E, come definite in precedenza, la superficie complessiva non deve superare il 10% delle aree occupate.
3. Nelle aree di parcheggio e' ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.
4. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 3, e deve rispettare la distanza minima di ml. 200 da tutti gli altri cartelli.

Articolo 32 - Stazioni di rifornimento di carburante

1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal 4º comma del precedente articolo, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a ml. 20.

Articolo 33 - Disciplina delle tende

1. Le tende, così' come definite al precedente art. 8, possono essere collocate in deroga alle distanze minime di cui agli artt. 11 e 12 del presente regolamento nel solo caso in cui non riportino alcun tipo di messaggio pubblicitario e, comunque, non dovranno contrastare con quanto previsto dal Regolamento Edilizio.
2. E' consentito riportare l'insegna di esercizio sulla tenda parallelamente all'asse della carreggiata.

Articolo 34 - Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio

1. Sulle strutture a carattere provvisorio, o con carattere di stagionalità e' consentita l'installazione della sola insegna di esercizio.

TITOLO III: COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Articolo 35 - Norme generali

1. Le norme del presente Titolo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.
2. All'interno delle zone di interesse storico artistico culturale ed ambientale classificate dalla normativa del piano regolatore generale come zone territoriali omogenee A e' ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio.
3. Sono vietate:
 - a) la collocazione di insegne su palina;
 - b) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferentesi a rivendite di tabacchi, uffici postali e posti telefonici pubblici, farmacie e alberghi;
 - c) la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate;
 - d) l'installazione di locandine, stendardi e bandiere. E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all'art. 28 del presente regolamento;
 - e) l'installazione dei segni orizzontali reclamistici;
 - f) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori;
 - g) l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari;
 - h) l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo ad eccezione di quelle collocate a muro, relative alle informazioni cinematografiche e di spettacolo, purchè prive di illuminazione propria;
 - i) l'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.

4. Sono inoltre consentite le installazioni di bacheche collocate a terra su supporto proprio destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale ed associazioni riconosciute, purché prive di illuminazione propria.

Articolo 36 - Collocazione di insegne

1. Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro. E' vietata l'installazione di insegne scatolari al neon con pannello interamente luminoso; la luminosità dovrà essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l'apertura dell'esercizio ed il filo interno della muratura. E' comunque vietata la installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. In presenza di aperture ad arco a "tutto sesto", l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso. E' inoltre vietato collocare insegne nelle arcate frontali e di testa dei portici.
2. La collocazione al di sopra del vano di esercizio e' possibile solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento.
3. Le insegne a bandiera orizzontale o verticale relative a rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici e posti di pronto soccorso devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.
4. Per gli alberghi devono utilizzarsi insegne tipo "a bandiera orizzontale" di dimensioni ml. 1,20 x 1,00, con scritta in colore nero, su fondo bianco, con bordo marrone, indicanti la denominazione e le stelle di categoria, comunque in un solo esemplare.
5. Le insegne da collocare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio.

Articolo 37 - Collocazione di targhe professionali o di esercizio

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere e' consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e realizzate esclusivamente in ottone o pietra.
2. La dimensione massima delle targhe e' di cm. 50 x 40 e comunque dovrà essere commisurata allo stato dei luoghi.

Articolo 38 - Collocazione di bacheche ed insegne di valore storico

1. Le insegne e bacheche esistenti, di valore storico o di altra qualità progettuale saranno ricomprese in apposito elenco e sottoposte a tutela. Qualunque progetto di modificazione, dovrà ottenere il parere vincolante della Commissione Edilizia.
2. E' inoltre vietato l'uso di materiali di rivestimento sugli stipiti ed esternamente al filo delle facciate.

Articolo 39 - Collocazione di tende

1. Le tende esterne a protezione di vetrine ed ingressi pedonali dovranno avere un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20 compreso le parti mobili, sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità, ed un oggetto inferiore, di almeno di cm. 20, alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a ml. 2. In strade prive di marciapiede l'oggetto delle tende non dovrà superare la dimensione di ml. 1,00.
2. Le tende dovranno essere collocate esclusivamente al di sopra o internamente al vano della vetrina ed essere realizzate nel tipo piano estensibile, con strutture in metallo color grafite e tessuto in tela, nei colori canapa, rosso bruno, verde scuro. Per la collocazione delle medesime si applica l'art. 33.
3. E' vietato l'uso di tende fisse a protezione degli occhi dei portici. E' consentito il solo uso di tende in tela mobili per tutta la loro ampiezza, nei colori canapa, rosso bruno, verde scuro e comunque prive di scritte o messaggi pubblicitari e denominazione di esercizio.
4. E' vietata altresì l'installazione di tende nelle arcate di testa dei portici agli incroci di vie.
5. La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l'adeguamento alla presente normativa.
6. Le tende da installare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio.

Articolo 40 - Caratteristiche, dimensioni, materiali degli impianti fissi per le affissioni

1. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100 e' effettuata negli impianti fissi per le affissioni, di cui all'art. 8, 2° comma, da realizzarsi secondo le seguenti tipologie, la cui collocazione è disciplinata dal piano generale degli impianti previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 15.11.93 n. 507:
2. E' vietato l'utilizzo degli impianti fissi tipo "poster".

TITOLO IV: PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 41 - Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio della autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente

Regolamento, salvo che nei casi indicati dal Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

2. Fuori Centro Abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:
 - per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
 - per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
 - per le strade regionali provinciali e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
 - per le strade militari al comando territoriale competente;
3. All'interno del Centro Abitato, di cui all'art. 2, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune.
4. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente Ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Articolo 42 - Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli, sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata all'Ufficio Concessioni Precarie del Comune corredata dei seguenti documenti:
 - a) progetto o disegno quotato dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in duplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
 - b) bozzetto colorato in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
 - d) planimetria catastale in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione, con disegno illustrativo del punto di collocazione del manufatto;
 - e) autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, con il quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare l'osservanza del limite del 15 % di cui al precedente art. 14, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata.
 - f) copia dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5.3.1990 n.46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi;
 - g) copia del nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;
 - h) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Emilia Romagna, qualora richiesto.
2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

Articolo 43 - Casi particolari

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b),d),e), g) e h) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio.. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione.
2. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.
3. Per l'apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata.
4. Qualora le vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di mq. 0,5, viene rilasciata copia della comunicazione con presa d'atto da parte dei competenti uffici dell'Ufficio Concessioni Precarie. Quando le medesime non riguardino direttamente l'attività esercitata, la comunicazione, con contestuale presa d'atto, viene richiesta soltanto se la superficie occupata eccede cmq. 300 (20 x 15).
5. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.

6. Per il rilascio dell'autorizzazione alla collocazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile, l'Ufficio Concessioni Precarie rilascia la prescritta autorizzazione previo esperimento della procedura di cui all'art. 19, 7° comma.

Articolo 44 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dall'Ufficio Concessioni Precarie, entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune di Carpi.
2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.
3. Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere di altri uffici comunali. In tal caso viene data comunicazione scritta all'interessato.
4. Per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici o aree all'interno delle zone omogenee A o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale, l'Ufficio Concessioni Precarie procede al rilascio dell'autorizzazione, previa acquisizione del parere del dirigente del settore competente.

Articolo 45 - Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.
2. La procedura di cui sopra non si applica per gli interventi di modifica e sostituzione di cui al Titolo III.

Articolo 46 - Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni dalla data del rilascio, ed è rinnovabile in modo tacito, per le annualità successive alla terza, di anno in anno al perdurare dell'attività, salvo la possibilità di rinuncia all'autorizzazione o revoca presentata in forma scritta.
2. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione Comunale può ordinare, anche prima della scadenza del termine dei tre anni, e comunque in qualsiasi momento, la rimozione dell'impianto ed il ripristino della forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 47 - Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di installazione di cartelli e altri impianti pubblicitari si rinnova tacitamente, di anno in anno, allo scadere del triennio, senza la necessità di nuova richiesta.
2. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione è dovuta ogni qual volta si intendano apportare modifiche di qualsiasi tipo ai cartelli o ai mezzi pubblicitari in genere, ed in relazione al mutare della ragione sociale del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 48 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile (nella parte bassa della facciata del manufatto pubblicitario), recante in caratteri incisi o stampati in modo indelebile, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - progressione km del punto di installazione;
 - data di scadenza.
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
4. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.
5. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Articolo 49 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione :
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

Articolo 50 - Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

1. Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari in vista di strade di proprietà del Comune di Carpi, gli interessati al rilascio del nulla osta tecnico sono tenuti a presentare domanda all'Ufficio Concessioni Precarie allegando la documentazione di cui all'art. 42, 1° comma, lettere a), b), c) e d).
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda verrà rilasciato il nulla osta o il diniego dello stesso.

TITOLO V: VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 51 - Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale e da funzionari dell'Ufficio Concessioni Precarie sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
2. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689.
3. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 52 - Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada e del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11° comma, del Codice della Strada e dall'art. 24 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore e a proprie spese.
3. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dalla autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.
4. Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.
5. Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici striscioni, locandine e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine di cui all'art. 48, 5° comma.
6. I messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati con le modalità indicate dal precedente art. 45, 1° comma, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.

7. Quando la rimozione comporta la necessita' di entrare nel fondo altrui, essa non può avvenire se non dopo 15 giorni dalla diffida notificata dal Comune al terzo.
8. Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni e' sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed e' tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 53 - Sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento

1. Per tutte le violazioni non specificatamente sanzionate dall'art.23, comma 11 e 12 del Vigente Codice della Strada D. Lgs. 30/4/1992 n.285, e' prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103 ad Euro 1032 da irrogare ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689.
2. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.

Articolo 54 - Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari

1. Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Sindaco, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica; trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato. Qualora il mezzo pubblicitario collocato abusivamente arrechi grave pericolo od intralcio alla circolazione, la rimozione potrà avvenire immediatamente a cura dell'ente proprietario della strada con addebito di spesa a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.

Articolo 55 - Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, e' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 56 - Norma Transitoria

1. Le bacheche attualmente collocate all'interno di zone di cui al suesteso Titolo III dovranno essere adeguate alle norme del presente regolamento entro il termine del 31/12/2002 . Entro il medesimo termine dovranno altresì essere rimosse tutte le bacheche in contrasto con le norme del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada la collocazione degli impianti fissi per le affissioni può avvenire in deroga a quanto stabilito dagli artt. 11 e 12 del presente Regolamento.
3. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 57 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 57.
2. Fermo restando il termine di cui all'art. 234 del Codice della Strada, l'adeguamento alle norme specifiche contenute nel presente regolamento per tutti i mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore, e' fissato nel 31/12/2002 .
3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.